



COMUNE DI BERTINORO

Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

Indice

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Soggetto attivo**
- Art. 3 – Presupposto impositivo**
- Art. 4 –Soggetti passivi**
- Art. 5 – Base imponibile**
- Art. 6 - Decorrenza della TASI**
- Art. 7 – Riduzione base imponibile**
- Art. 8 - Aliquote**
- Art. 9 – Detrazione per abitazione principale**
- Art. 10 – Esenzioni**
- Art. 11 – Riduzioni**
- Art. 12– Dichiarazione**
- Art. 13 – Versamenti**
- Art. 14 – Rimborsi e compensazione**
- Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni**
- Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**
- Art. 17– Riscossione coattiva**
- Art. 18 - individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta**
- Art. 19 – Agevolazioni per interventi nel Centro abitato di Bertinoro e di Fratta Terme**
- Art. 20 – Agevolazioni per lo sviluppo economico**
- Art. 21 – Agevolazioni per la bioedilizia e il risparmio energetico**
- Art. 22 - Funzionario responsabile**
- Art. 23 - Norme di rinvio**
- Art. 24- Entrata in vigore del regolamento**
- Art. 25 – Clausola di adeguamento**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. Il presente articolo si applica a condizione che vi siano analoghe disposizioni nei regolamenti dei comuni confinanti con il territorio comunale. Qualora non si verifichi tale condizione, l'imposta viene ripartita in base alla superficie dell'immobile che insiste nel territorio comunale.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è definito dalle norme. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale ed i fabbricati assimilati, così come definiti ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore delle unità immobiliari soggette a tributo.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale caso possessore e occupante sono tenuti ad assolvere in solido all'adempimento del tributo.
3. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
4. La percentuale dovuta dall'occupante entro i limiti previsti dalla legge è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota e al periodo di possesso o detenzione del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta

effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

2. Per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili si applicano le norme già previste per l'applicazione dell'ICI

Art. 6 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione si adottano i seguenti criteri:

a) si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 16 giorni;

b) si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 15 giorni;

c) si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 14 giorni; 15 giorni se trattasi di anno bisestile.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 7. Riduzioni base imponibile

Sono applicabili le riduzioni della base imponibile previste dalla normativa IMU con riferimento: ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni: riduzione del 50 per cento. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto previsto dal regolamento IMU.

ai fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004: riduzione del 50 per cento.

Le riduzioni di cui al presente comma non si possono cumulare.

Art. 8 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 10 – Esenzioni

Non sono previste esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Art. 11 – Riduzioni

In sede di prima applicazione del tributo non sono previste riduzioni.

Art. 12 – Dichiarazione

1. Il Comune annualmente mette a disposizione dei soggetti passivi almeno un mese prima della scadenza i modelli di dichiarazione da presentare ai fini della denuncia del tributo.

2 Nel caso di detenzione o occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3 Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

4 Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5 Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

6 Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

7 In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU.

Art. 13 – Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune salvo diversa disposizione ministeriale può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati sulla base dei dati in possesso alla data di invio.

2. Resta fermo che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato in base ai mesi di possesso o detenzione del semestre e sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate o confermate per lo stesso anno. In caso di mancata adozione o conferma delle aliquote e detrazioni, dovuta allo spostamento dei termini di approvazione del bilancio, si applicano quelle dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, E' fatto salvo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso risulti, con riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, inferiore all'importo previsto nel regolamento generale delle entrate.

5 In caso di pluralità di possessori o di detentori sono regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi.

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento effettuato dal soggetto passivo per l'intera annualità è considerato valido nei confronti degli eredi.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

1. per quanto concerne i rimborsi e le compensazioni si applicano le norme previste nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento generale delle entrate.

2. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni possono essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. per quanto concerne la sospensione e la dilazione dei pagamenti si applicano le norme previste nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 17– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata nei modi previsti dalla legge.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo previsto nel regolamento generale delle entrate con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta

1: Ai fini dell'applicazione della TASI sono individuati i seguenti servizi indivisibili

FUNZIONE 8 SERVIZIO 1	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE
FUNZIONE 8 SERVIZIO 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 9 SERVIZIO 3	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
FUNZIONE 9 SERVIZIO 6	PARCHI E TUTELA VERDE PUBBLICO

2. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3) in caso di rinnovo tacito delle aliquote ex. art. 1 c. 169 della Legge 296/20116 i costi relativi ai servizi si intendono rinnovati a copertura del gettito del tributo stanziato in bilancio. Del verificarsi della condizione viene dato atto nella delibera di approvazione del bilancio

Art. 19 – Agevolazioni per interventi nel Centro abitato di Bertinoro e di Fratta Terme¹

1. L'imposta è ridotta del 50% per gli immobili siti nel Centro abitato di Bertinoro e per gli immobili ricadenti nel Centro abitato di Fratta Terme, come indicato nella planimetria Fratta Terme Sud allegata, in conseguenza dell'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria qualora si proceda contestualmente al ripristino o manutenzione complessiva delle facciate esterne, consistenti nella ritinteggiatura della facciata, nella sostituzione/ripristino degli infissi e dei sistemi di oscuramento secondo le prescrizioni del Piano Strutturale Comunale, vigente o adottato (per il Centro Storico di Bertinoro) e del RUE vigente o adottato (per i Centri abitati di Bertinoro e Fratta Terme). Alla SCIA, CIL o interventi di manutenzione ordinaria (Art.7 lett. a) LR 15/2013) dovranno essere allegati le fotografie dello stato di fatto dell'immobile prima dell'intervento e dovranno essere indicati i colori della tinteggiatura, degli infissi con i materiali prescritti da PSC e RUE, che l'Ufficio Tecnico verificherà sul posto previa stesura di alcuni campioni

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per i 36 mesi successivi alla presentazione della fine lavori ovvero di comunicazione che i lavori sono stati effettuati con allegata documentazione fotografica al Settore Tecnico Urbanistica, a condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio Tributi apposita auto dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di fine lavori a pena di decadenza.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per i 12 mesi successivi alla presentazione della fine lavori ovvero di comunicazione che i lavori sono stati effettuati con allegata documentazione fotografica al Settore Tecnico Urbanistica, nel caso in cui venga effettuata solo la ritinteggiatura della facciata, a condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio Tributi apposita auto dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di fine lavori a pena di decadenza.

4. Tale riduzione si applica per i lavori iniziati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31.12.2016.

5. Le agevolazioni di questo articolo non sono cumulabili con quelle di cui agli artt.20 e 21.

Art. 20 – Agevolazioni per lo sviluppo economico ¹

1. L'imposta è ridotta del 50% per:

- a) gli immobili siti nel territorio comunale in conseguenza dell'apertura di nuove attività di esercizi di vicinato commerciali ed artigianato di servizio; l'agevolazione si applica anche

¹ Art. così modificato con Del CC n. 60 del 27/7/2015

alle attività già presenti sul territorio comunale che si trasferiscano in altre località prive di quella tipologia di attività; per delimitare la località si fa riferimento alle apposite planimetrie, allegate al presente Regolamento.

- b) le nuove unità immobiliari nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8 a partire dalla data di inizio attività (risultante da visura camerale e/o variazione IVA) utilizzate direttamente dal soggetto passivo d'imposta;
- c) gli ampliamenti di superficie utile lorda (Sul) delle unità immobiliari nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8 qualora l'ampliamento di Sul sia superiore al 25% della Sul dell'unità immobiliare agibile alla data di entrata in approvazione del presente Regolamento, a partire dalla data di inizio dell'utilizzo della struttura ampliata (risultante da visura camerale e/o variazione IVA o, se non prevista nessuna di queste due comunicazioni, dalla data di accatastamento) utilizzate direttamente dal soggetto passivo d'imposta;
- d) i fabbricati posseduti e utilizzati da neo imprese intendendosi quelle costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento; le neoimprese sono individuate in quelle di nuova costituzione con esclusione di tutte quelle che derivano da trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda, conferimenti, ecc.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per i 36 mesi successivi alla presentazione della comunicazione di apertura al competente ufficio comunale, a condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio Tributi apposita auto dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di apertura, a pena di decadenza.

3. Tali riduzioni si applicano esclusivamente per le aperture intervenute dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31.12.2016.

4. Se l'attività viene chiusa entro i 36 mesi dall'apertura, si perde il diritto alla riduzione a partire dal mese di chiusura.

5. Le agevolazioni di questo articolo non sono cumulabili con quelle di cui agli artt.19 e 21.

Art. 21 – Agevolazioni per la bioedilizia e il risparmio energetico ¹

1. L'imposta è ridotta del 50% per:

- a) gli immobili esistenti e agibili che hanno aderito al previgente Regolamento per la bioedilizia e il Risparmio energetico, raggiungendo almeno 50 punti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (in sostituzione dell'incremento di SUL e della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondari fino a un massimo del 50%);
- b) gli immobili esistenti e agibili che hanno ottenuto il rispetto dei requisiti energetici previsti per i diversi livelli di incentivazione definiti dal nuovo Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia approvato il 15 giugno 2015, compresi gli immobili che ottengono l'attestazione di "Casa passiva" ai sensi del Regolamento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per i 36 mesi successivi alla presentazione della richiesta di Certificato di conformità edilizia e agibilità al competente ufficio comunale, a condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio Tributi apposita autodichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta l'attestazione, a pena di decadenza.

3. Tali riduzioni si applicano esclusivamente per le attestazioni rilasciate dal 1/1/2012 fino al 31 dicembre 2016.

4. Le agevolazioni di questo articolo non sono cumulabili con quelle degli artt. 19 e 20.

Art. 22 – Funzionario responsabile

1. La giunta comunale individua il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI.

Art 23 Norme di rinvio

1. Ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi gli strumenti regolamentari generali già adottati da questa Amministrazione

¹ Art. così modificato con Del CC n. 60 del 27/7/2015

2. Si applicano inoltre gli istituti previsti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (imu) qualora richiamati dalla legge e quelli previsti per l'imposta Comunale sugli Immobili se ancora applicabili.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.